



Consiglio Nazionale  
Geometri e Geometri Laureati

presso  
Ministero della Giustizia

22 LUG 2009

Roma,.....

Prot. N° 6706.....

Serv. MB.. Area 4

.....

Uff. del

allegati

Ai Signori Presidenti dei Consigli dei  
Collegi Geometri e Geometri laureati

Ai Signori Presidenti dei Comitati  
Regionali Geometri e Geometri  
Laureati

Ai Signori Consiglieri Nazionali

Alla Cassa Italiana di Previdenza ed  
Assistenza Geometri liberi  
professionisti

Ai Dirigenti di Categoria

**LORO SEDI**

Oggetto: rendimento energetico in edilizia

Con riferimento all'oggetto, si comunica che sulla G.U. n. 158 del 10 luglio c.a., è stato pubblicato il Decreto Ministero Sviluppo Economico 26 giugno 2009, recante "Linee Guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici".

Nello specifico il Decreto, secondo dei tre decreti attuativi del D.lgs 192/2005( per il primo decreto nota prot. n. 5844 del 25 giugno c.a.), definisce:

- *Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici;*
- *Gli strumenti di raccordo, concertazione e cooperazione tra lo Stato e le Regioni.*

Nel precisare che il terzo decreto previsto dal D.Lgs 192/2005, non ancora emanato, dovrà individuare "i requisiti professionali e i criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti o degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici e l'ispezione degli impianti di climatizzazione. I requisiti minimi sono rivisti ogni cinque anni e aggiornati in funzione dei progressi della tecnica", si ritiene utile, a questo punto della nota vicenda "certificazione energetica", offrire, a puro titolo esemplificativo, una serie di precisazioni, desumibili peraltro dalla lettura del nuovo decreto:

- le **Linee Guida** definiscono - con il punto 1 - Finalità - "una serie di elementi essenziali cui le Regioni e Province autonome devono adeguarsi,



3° foglio – segue pagina  
del 7.2.2006 Prot. N° 6.196.


- qualificazione, di cui al comma 2, dell'articolo 8, del decreto legislativo, è obbligatorio per gli edifici di nuova costruzione e per gli interventi ricadenti nell'ambito di applicazione di cui all'articolo 3, comma 2, lettere a), b) e c), del medesimo decreto legislativo, in questo ultimo caso limitatamente alle ristrutturazioni totali;*
- *nell'ambito di detta procedura, viene inoltre specificato che: "l'attestato di qualificazione energetica degli edifici si differenzia da quello di certificazione essenzialmente per i soggetti che sono chiamati a redigerlo e per l'assenza di attribuzione di una classe di efficienza energetica dell'edificio in esame (solamente proposta dal tecnico che lo redige)";*
  - *l'attestato di qualificazione deve essere predisposto da un tecnico abilitato, non necessariamente estraneo alla proprietà, alla progettazione o alla realizzazione dell'edificio; nel merito si ricorda il Decreto Ministero Economia e Finanze del 19 febbraio 2007 (nota prot. n. 1861 del 27/2/2007) che definiva, con l'art. 1 comma 6 il "tecnico abilitato";*
  - *viene altresì precisato che l'attestato di qualificazione energetica, salvo quanto previsto dall'art. 8, comma 2<sup>o</sup> del D.Lgs 192/2005, è facoltativo e può essere predisposto dall'interessato al fine di semplificare il successivo rilascio della certificazione energetica;*

Alla luce ed a completamento di quanto su esposto, si riporta in calce, in attesa del terzo decreto attuativo del D.Lgs 192/2005, quanto stabilito dal D.Lgs 115/2008 art. 18, comma 6<sup>o</sup>.

Cordiali saluti

IL PRESIDENTE

(Geom. Fausto Savoldi)



N<sub>ti</sub>/

<sup>i</sup> La conformità delle opere realizzate rispetto al progetto e alle sue eventuali varianti ed alla relazione tecnica di cui al comma 1, nonché l'attestato di qualificazione energetica dell'edificio come realizzato, devono essere asseverati dal direttore dei lavori e presentati al comune di competenza contestualmente alla dichiarazione di fine lavori senza alcun onere aggiuntivo per il committente. La dichiarazione di fine lavori è inefficace a qualsiasi titolo se la stessa non è accompagnata da tale documentazione asseverata.

<sup>ii</sup> *Capo V- Misure di accompagnamento*

*Art. 18. Diagnosi energetiche e campagne di informazione*

6. Ai fini di dare piena attuazione a quanto previsto dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, in materia di diagnosi energetiche e certificazione energetica degli edifici, nelle more dell'emanazione dei decreti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a), b) e c), del medesimo decreto legislativo e fino alla data di entrata in vigore degli stessi decreti, si applica l'allegato III al presente decreto legislativo. Ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, le disposizioni di cui all'allegato III si applicano per le regioni e province autonome che non abbiano ancora provveduto ad adottare propri provvedimenti in applicazione della direttiva 2002/91/CE e comunque sino alla data di entrata in vigore dei predetti provvedimenti nazionali o regionali. Le regioni e le province autonome che abbiano già provveduto al recepimento della direttiva 2002/91/CE adottano misure atte a favorire la coerenza e il graduale ravvicinamento dei propri provvedimenti con i contenuti dell'allegato III.

Allegato III  
(previsto dall'articolo 18, comma 6)

#### METODOLOGIE DI CALCOLO E REQUISITI DEI SOGGETTI PER L'ESECUZIONE DELLE DIAGNOSI ENERGETICHE E LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI

*omissis*

##### *2. Soggetti abilitati alla certificazione energetica degli edifici.*

1. Sono abilitati ai fini dell'attività di certificazione energetica, e quindi riconosciuti come soggetti certificatori i tecnici abilitati, così come definiti al punto 2.

2. Si definisce tecnico abilitato un tecnico operante sia in veste di dipendente di enti ed organismi pubblici o di società di servizi pubbliche o private (comprese le società di ingegneria) che di professionista libero od associato, iscritto ai relativi ordini e collegi professionali, ed abilitato all'esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici ed impianti, asserviti agli edifici stessi, nell'ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente. Il tecnico abilitato

5° foglio – segue pagina

del 27.11.2016 Prot. N° 6756

---

opera quindi all'interno delle proprie competenze. Ove il tecnico non sia competente nei campi sopra citati (o nel caso che alcuni di essi esulino dal proprio ambito di competenza), egli deve operare in collaborazione con altro tecnico abilitato in modo che il gruppo costituito copra tutti gli ambiti professionali su cui e' richiesta la competenza. Ai soli fini della certificazione energetica, sono tecnici abilitati anche i soggetti in possesso di titoli di studio tecnico scientifici, individuati in ambito territoriale da regioni e province autonome, e abilitati dalle predette amministrazioni a seguito di specifici corsi di formazione per la certificazione energetica degli edifici con superamento di esami finale. I predetti corsi ed esami sono svolti direttamente da regioni e province autonome o autorizzati dalle stesse amministrazioni